



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 24/08/2006

Bollettino regionale

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 02 agosto 2006, n. 25

Legge Regionale 15 maggio 2006 n.14 "Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale) art.3 comma 1 lettera a)". Approvazione modello di permesso amatoriale e professionale per la raccolta dei funghi.

L'ASSESSORE

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2006 n. 14 "Modifica della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)";

VISTO l'art. 3 comma 1 lettera a) della predetta Legge Regionale che prevede: "... la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Alimentari";

CONSIDERATO l'art. 1 (Finalità) della su richiamata Legge Regionale che al comma 1 attribuisce alla Regione Puglia la funzione di: "disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie";

RITENUTO che per difendere gli ecosistemi vegetali è necessario ed indispensabile indicare un periodo di validità del permesso tale da evitare la distruzione della specie favorendo nel contempo una cultura della raccolta;

TENUTO CONTO che la raccolta è consentita tutti i giorni della settimana - art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 14/2006 - e che pertanto il periodo congruo di validità del permesso non deve superare trenta giorni dalla data del rilascio, considerando che comunque sono previsti dei periodi di rinnovo della medesima autorizzazione che però devono evitare, con sommatoria, la validità per tutto l'anno;

PRESO ATTO che "il permesso di raccolta è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico della ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore con superamento di prove finali" ed altresì "è rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del

Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686";

RICORDATO che in vigore della L.R. 25 agosto 2003 n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale) la Giunta Regionale con proprio atto n. 375 del 30 marzo 2004, esecutivo, aveva deliberato che per la richiesta del patentino per la raccolta dei funghi bisognava, tra l'altro, esibire un attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata di minimo dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia;

PRESO ATTO che in vigore della L.R. 12/2003 sono stati riconosciuti ed autorizzati, dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, dei corsi formativi con rilascio previo superamento di prova finale di attestato su modello individuato dalla medesima Giunta Regionale;

CONSIDERATO che nelle more dell'organizzazione da parte dei Centri di controllo micologico delle ASI, di specifici corsi formativi, l'attestato già conseguito possa essere valido per il rilascio del permesso di raccolta de quo;

RITENUTO che gli attestati di cui innanzi sono sottoposti, per validità a quanto indicato all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 14/2006;

RICORDATO che il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento e che per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento del familiare che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dalla più volte ricordata legge regionale;

PRESO ATTO che il permesso di raccolta è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale;

RICORDATO che ai fini dell'ottenimento del permesso professionale di raccolta il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro oltre all'attestato all'identificazione delle specie fungine innanzi meglio indicato;

PRESO ATTO che i permessi di raccolta si distinguono in:

- a) permesso amatoriale del costo di Euro 25,00 che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
- b) permesso professionale del costo di Euro 50,00 che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

PRESO ATTO del modello di permesso amatoriale e professionale proposto dal competente ufficio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto nel bilancio regionale;

DECRETA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato;
- di approvare il permesso amatoriale e professionale, per la raccolta dei funghi, di cui al modello di seguito riportato:

Fac - simile: Permesso per la raccolta dei funghi epigei freschi, da rilasciarsi ai raccoglitori occasionali e professionali previa presentazione di attestato di identificazione delle specie fungine ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a).

- di dichiarare i modelli di patentino di raccolta e permesso per la raccolta dei funghi, approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 375/2004, non conformi al presente decreto e pertanto privi di validità;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g.;

- di incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura ed Alimentazione di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Regionale del Bollettino per la pubblicazione ed all'U.R.P. per l'inserimento sul sito della Regione Puglia;

- di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo.

Bari, li 2/08/2006

Enzo Russo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
